



L'Italia s'è desta

recepimento anticipato al 18/02/2016
rispetto alla scadenza del 18/04/2016

di Stefano Cecchini
Duesettezero srl

Il settore del vending, per le gare pubbliche, soggiace alle normative del Codice dei Contratti che regola il mondo degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Solo 114 articoli, dei 624 e relativi 55 allegati di cui si compongono Codice e il suo Regolamento di attuazione (DPR 207/2010), non hanno mai subito variazioni. Lo stesso Codice è stato modificato ben 597 volte dalla sua promulgazione, avvenuta il 12 aprile 2006 da parte dell'allora Presidente Ciampi.

Uno scenario quanto mai imbarazzante per chi dichiara di voler far chiarezza in un settore che muove 130 miliardi di euro anno di volume di affari nel nostro Paese, di cui il vending ne rappresenta una parte.

Ma "l'Italia s'è desta" e sembra voler anticipare il recepimento delle tre nuove direttive comunitarie in materia di appalti pubblici che, a quanto si legge nella legge delega al Governo, dovrebbe mettere definitivamente in soffitta Codice e Regolamento, sostituendoli con un unico testo composto da non più di 200 articoli.

Tra le principali novità delle tre direttive europee, numero

23-24-25/2014, segnaliamo subito la stesura di una direttiva specifica dedicata alle concessioni che ora sono regolate nel solo art.30 del Codice dei Contratti.

La nuova normativa, di particolare interesse per il settore del vending prevedrebbe una durata delle concessioni di 5 anni, ma la possibilità di ricorrere a periodi superiori, previa motivazione, rende comunque sostenibili economicamente determinate operazioni legate necessariamente ad una durata più lunga dell'investimento sottostante.

Tra le novità interessanti, introdotte dal Legislatore Comunitario, v'è la modifica dell'istituto dell'avvalimento, reso ancora più "PRO-CONCORRENZIALE" attraverso la possibilità che l'impresa ausiliaria (quella che ha prestato i requisiti) venga sostituita ancorché nei limiti della previsione che le amministrazioni aggiudicatrici possano escludere alcune prestazioni dall'istituto stesso.

Ma facciamo un breve passo indietro per ricordare come si articola il meccanismo per il recepimento di una Normativa Comunitaria previsto dal nostro ordinamento.

I passaggi prevedono: il disegno di Legge Delega, la discus-

sione in Parlamento, la sua approvazione con Legge Delega al Governo che adotterà il Decreto Legislativo, con forza di legge, attraverso il quale verrà recepita la Direttiva Comunitaria.

▼ Nel nostro caso, in data 29 Agosto 2014 il Consiglio dei Ministri, con il cosiddetto Sblocca Italia, aveva approvato il disegno di Legge Delega per il recepimento delle tre Direttive. Il provvedimento è passato all'esame della ottava Commissione del Senato ed i relatori hanno presentato, l'8 aprile 2015, un nuovo testo base di Legge Delega per la discussione in Parlamento.

Il disegno di Legge Delega è stato approvato dal Senato il 18 Giugno 2015 e conferma l'espressa abrogazione di Codice e Regolamento a favore di un unico testo che prenderà il nome di **"Codice degli appalti pubblici e delle concessioni"**

▼ Tra le novità che spuntano nel disegno di Legge Delega troviamo l'introduzione di modalità premianti per le offerte che privilegiano aspetti legati alla territorialità e alla filiera corta. Grande attenzione merita questo elemento nella sua implicita tutela riservata alle economie locali e relative esigenze socio-ambientali, che costituiscono il tessuto portante della nostra economia. Novità che interesseranno non solo i gestori ma anche le relative filiere di acquisto, regalandoci magari la tanto auspicata possibilità di trovare nei distributori prodotti locali.

Attenzione del legislatore poi purtroppo vanificata di fronte alla spasmodica rincorsa alla riduzione delle Stazioni Appaltanti che, secondo il testo, dovrebbero essere gestite da un sistema di qualificazione in seno alla Autorità Nazionale Anticorruzione, Anac.

Emerge, tra l'altro, la possibilità di richiedere una forma di aggregazione, almeno a livello regionale, per i Comuni non capoluogo di Provincia che vogliono bandire gare di valore superiore alla soglia comunitaria. Sistema che, di fatto, toglierebbe parte della potestà riservata alle Amministrazioni Locali.

Decisamente perplessi invece ci lascia la possibilità di attribuire all'Anac poteri di controllo, di intervento cautelare, sanzionatori e di raccomandazione. Lo scenario che l'Autorità possa sostituirsi al primo grado di giudizio presenterebbe forti limiti sulla questione del tassativo divieto di istituzione dei giudici speciali.

▼ Sempre tra le novità, interessante la creazione di un albo nazionale dei membri di commissione che potranno essere scelti con sistema a sorteggio.

▼ La dichiarata raccomandazione a favore dell'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assieme alla disciplina specifica per gli appalti di servizi il cui valore della manodopera supera il 50%, tesa alla stabilità occupazionale del personale impiegato, ci sembra portatrice di un nobile intento capace di far uscire il settore dalla mortale spirale della lotta ai prezzi più bassi, o peggio canoni più alti, a spregio di elementi qualitativi.

Azioni che però potrebbero essere vanificate se qualche esponente della nostra politica, lontano dal mondo reale,

penserà di reintrodurre o addirittura estendere alle concessioni, le formule dell'allegato P del Codice, causa, in mercati non lontani dal vending, dello schiacciamento dei progetti presentati dalle imprese concorrenti sulle aggiudicazioni assegnate di fatto sul solo elemento prezzo.

Infine, certi che possibili fenomeni di corruzione non si sradicano attraverso l'istituzione di sovrastrutture che fungono da centrali di acquisto ma semplicemente verificando costantemente, con competenza, il livello di servizio proposto e quello erogato dall'impresa affidataria in funzione dei prezzi proposti, ci conforta l'attenzione dedicata alla fase esecutiva del contratto e il rafforzamento del ruolo del RUPE del DEC.

▼ Mettere in piedi Centrali di Committenza senza controllo dei costi (ovvero di quanto esse costano) potrà solo allontanare il potere decisionale dal punto di governo del processo e spostare possibili fenomeni di corruzione dalla fase di aggiudicazione a quella di esecuzione, complice la distrazione o non competenza nelle fasi di controllo.

A proposito di centrali di committenza, non può passare inosservata la girandola di rinvii che si sono ripetuti: dapprima luglio del 2014, poi gennaio successivo, poi ancora settembre e ora novembre 2015. Periodo entro il quale i comuni non capoluogo di provincia avrebbero dovuto o dovrebbero ricorrere a forme di aggregazione o a soggetti aggregatori per poter bandire gare.

Prescrizione di nobile intento, se non costasse nulla. Invece scopriamo dai capitolati pubblicati una generosa parte che si riservano alcuni soggetti aggregatori oscillante da un valore da 0,5 all'1,5% di altre sedicenti centrali.

Qualcuno sostiene che comunque paga l'aggiudicatario ma un pizzico di competenza ci insegna che l'operatore economico dovrà caricare la provvigione richiesta sul prezzo di vendita offerto al pubblico o recuperarla dalla gestione della commessa, attraverso economie magari frutto di astuzie improprie rispetto al livello di qualità proposto in sede di gara ed atteso.

E la collettività paga.

